ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

RICORSO IN APPELLO

Dei dottori: **1) Daniela Cesareo**, nata il 12.11.1984 a San Severo (FG) e residente in Apricena (FG) alla Via Della Costituente n.20, c.f. CSRDNL84S52I158M, **2) Francesca Maria Di Girolamo,** nata a Marsala il 14.04.1979 e residente in Palermo Via N. Turrisi 38 B, c.f. DGRFNC79D54E974G; **3) Ciro Farace**, c.f. FRCCRI83R12L259B, nato a Torre del Greco il 12.10.1983 e residente in Torre del Greco (Na) alla via Anzio n 13, **4) Giuseppina Formato**, FRMGPP71M51C557U, nata a Cervinara il 11.08.1971 e residente in Rotondi alla Via V. Bellini 19; **5) Giuditta Gulino**, c.f. GLNGTT80C57B428G, nata a Caltagirone (Ct) il 17.03.1980 e residente in Grammichele (CT) alla Via E. Pestalozzi 14; **6) Siriana Pizzo**, nata a Patti il 10.07.1980 e ivi residente in Via F.lli Cervi n. 30, c.f. PZZSRN80L50G377A, **7) Gabriella Saccone**, c.f. SCCGRL77L42C351R, nata a Catania il 02.07.1977 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via R. Wagner 11; **8) Gioia Scalia**, c.f. SCLGIO84E61H269E, nata a Ribera (Ag) il 21.05.1984 e residente in Caltanissetta alla Via Melfa 29, **9) Alessandro Trapani**, c.f. TRPLSN75A02D960Z, nato a Gela il 02.01.1975 e ivi residente alla Via Danubio 37; **10) Mariangela Erculiani**, c.f. RCLMNG92M66A662K, nata il 26.08.1992 a Bari e residente in Bari alla Via Domenico Nicolai 77; **11) Chiara Princiotta**, PRNCHR95A58G273W, nata a Palermo il 18.01.1995 e residente in Misilmeri alla C.da Blaschi 62, tutti rappresentati e difesi, giusto mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Girolamo Rubino (CF: RBN GLM 58P02 A089G – PEC: girolamorubino@pec.it fax 0918040219) sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Giuseppe Impiduglia (CF: MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 0918040204) con domicilio digitale: girolamorubino@pec.it.

CONTRO

- La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma*;*
- La **Commissione interministeriale Ripam,** in persona del legale rappresentante *pro tempore;*

- La **FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore;*

E NEI CONFRONTI

- Di **Antonella Fiordalisi,** residente in Cosenza alla Via Panebianco, 632;

- Dell'avv. **Luigi Pici,** nato a Foggia il 9 novembre 1975 ed ivi residente in Via Enzo Fioritto, 8, C.F.: PCILGU75S09D643Y, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enrico Follieri (C.F.: FLLNRC48H10E716U – pec: prof.avv.enricofollieri@pec.it – fax: 0881/520848), dall'avv. Ilde Follieri (C.F.: FLLLDI77C42E372L – pec: avv.ildefollieri@pec.it - fax: 0881/520848) e dal prof. avv. Francesco Follieri (C.F.: FLLFNC86P09D643D – pec: avv.francescofollieri@pec.it - fax: 0881/520848) della *"Enrico Follieri & Associati Studio Legale*", elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Cavour 17, presso il loro studio, e con domicilio telematico all'indirizzo pec: prof.avv.enricofollieri@pec.it;

- Dell'Avv. **Francesca Di Pasquale** nata a Vittoria il 31.05.1988 (C.F: DPSFNC88E71M088O) ed ivi residente in via Marangio n. 198, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Virgadavola (claudia.virgadavola@avvragusa.legalmail.it).

PER LA RIFORMA E/O L'ANNULLAMENTO

Della sentenza del T.A.R. Lazio Roma sez. IV n. 8610/2022 del 24.06.22, con la quale il Giudice adito ha dichiarato inammissibile il ricorso (recente R.G. 1928/22) proposto dagli odierni appellanti in primo grado - *"per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato effettivo"*- e ha condannato i soccombenti "*al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni resistenti liquidandole forfettariamente in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge".*

FATTO

In data 8 agosto 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami avente ad oggetto: "*il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia",* presso la Corte di Cassazione e i distretti delle diverse Corti di Appello.

L'art. 3 del bando ha previsto che il concorso si articolasse nelle seguenti fasi:

- prova scritta da svolgersi esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali;
- valutazione dei titoli (per cui era previsto un massimo di 23 punti).

Inoltre, l'art. 6 del bando ha previsto l'attribuzione di punti 2 per il "*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso…".*

Con riferimento alla prova scritta, l'art. 7 del bando ha previsto che la stessa è *"unica per tutti i codici di concorso ... consiste in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30…"*

Le prove scritte del suddetto concorso si sono svolte dal 24 al 26 novembre 2021 secondo il calendario pubblicato sul sito di Formez. All'esito di tali prove tutti gli odierni appellanti (avendo raggiunto il punteggio minimo pari a 21/30) sono risultati idonei.

Successivamente è stata avviata la fase di valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nelle rispettive domande.

In data 14.01.2022, le Amministrazioni odierne appellate hanno pubblicato - sul sito di Formez Pa - le Graduatorie degli idonei e dei vincitori per ogni Distretto di Corte d'Appello e quelle riservate ai soli Vincitori.

Tutti gli odierni appellanti sono risultati idonei ma non vincitori e ciò per la mancata assegnazione dei 2 punti aggiuntivi previsti dall'art. 6, co. 2, lett. b) del bando di concorso. Quanto sopra ha impedito l'inserimento degli stessi nelle Graduatorie dei vincitori o comunque l'ottenimento di una posizione migliore nelle Graduatorie degli idonei anche in vista di possibili *"scorrimenti".*

In particolare:

1) la dottoressa **Cesareo** ha ottenuto un punteggio complessivo di 27,075 pt. (di cui 24,375 pt per la prova scritta e **2,7 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi sulla Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico – concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Bari;

2) la dottoressa **Di Girolamo** ha ottenuto un punteggio complessivo di 28,15 pt (21,75 pt per la prova scritta e **6,4 pt sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi

previsti per il Diploma di Laurea (DL) Vecchio ordinamento Giurisprudenza– concorre per il Distretto della Corte d'Appello Palermo;

3) il dott. **Farace** ha ottenuto un punteggio complessivo di 26 pt. (23,25 pt. per la prova scritta e **2,75 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi previsti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico – concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Napoli;

4) la dottoressa **Formato** ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,525 pt. (21,375 per la prova scritta e **5,15 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per Laurea Magistrale in Economia e Commercio Vecchio Ordinamento – concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Napoli;

5) la dottoressa **Gulino** ha ottenuto un punteggio complessivo di 25,4 pt. (21 alla prova scritta e **4,40 pt sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt per la Laurea Giurisprudenza Vecchio ordinamento (equiparata/equivalente all'attuale titolo di Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico) – concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Catania;

6) la dottoressa **Pizzo** ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,55 pt. (21,75 pt. per la prova scritta e 4,8 sui titoli) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per il Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente in Giurisprudenza – concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Messina;

7) la dottoressa Saccone ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,65 pt. (23,25 pt. per la prova scritta e **3,4 sui titoli**) - mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente in Giurisprudenza - concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Catania;

8) la dottoressa **Scalia** ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,175 pt (21,375 pt. per la prova scritta e **4,8 sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt aggiunti per Laurea Specialistica (equiparata ai sensi del DM 509/99) - Giurisprudenza - concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta;

9) il dott. **Trapani** ha ottenuto un punteggio complessivo di 27,05 pt. (23,25 pt per la prova scritta e **3,8 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per il Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente in Giurisprudenza – concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta;

10) la dottoressa **Erculiani** ha ottenuto un punteggio complessivo di 25,725 pt (22,125 pt. per la prova scritta e **3,6 pt. sui titoli**) - mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi previsti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico – concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Bari;

11) la dottoressa **Princiotta** ha ottenuto un punteggio complessivo di 28,375 pt. (22,875 pt. per la prova scritta e **5,5 sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per la Laurea in Giurisprudenza magistrale a ciclo unico – concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;

Dunque, tutti gli odierni appellanti sono in possesso di titoli accademici in ragione dei quali avrebbero avuto diritto all'assegnazione del punteggio aggiuntivo di cui all'art. 6, co.2, lett. b) del bando di concorso.

Tuttavia, come detto, le Amministrazioni hanno omesso di attribuire i suddetti 2 punti provocando agli odierni appellanti un grave pregiudizio (in particolare precludendo loro l'inserimento nelle Graduatorie dei vincitori o comunque l'assegnazione di una posizione migliore nelle Graduatorie degli idonei anche nell'ottica di possibili scorrimenti).

Gli odierni appellanti hanno dovuto, dunque, richiedere a mezzo pec la rettifica dei punteggi assegnati (e l'attribuzione del punteggio effettivamente spettante sulla base dei titoli posseduti), senza però ottenere alcun riscontro positivo.

Pertanto, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio Roma (e recante R.G. 1928/2022) gli odierni appellanti hanno chiesto l'annullamento – previa sospensione – a) "*delle graduatorie dei vincitori profilo GIURI_ECO del Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, su base distrettuali, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza";* b) "*delle graduatorie degli idonei e dei vincitori profilo GIURI_ECO, su base distrettuale, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, nella parte in cui non vengono assegnati i corretti punteggi sui titoli agli odierni ricorrenti"*; c) "*degli atti di convocazione e di assegnazione sedi sul sito istituzionale di Forme Pa in data 11.02.2022"*; d) "*degli eventuali riscontri alle istanze inviate dai ricorrenti per ottenere*

la rettifica del punteggio"; e) "*di ogni atto e/o verbale attinente la valutazione sui titoli dei ricorrenti, benché non conosciuti, nella parte in cui la Commissione giudicatrice non assegna il punteggio integrativo di 2 pt. ai ricorrenti"; f) "di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti ed eventualmente nella parte in cui non prevede espressamente una equipollenza/equivalenza tra titoli oggetto di valutazione, ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto".*

Con il medesimo ricorso, gli odierni appellanti hanno chiesto l'accertamento: a) *" del diritto dei ricorrenti ad ottenere la rettifica in melius del punteggio complessivo ottenuto in relazione ai titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente riconoscimento di una posizione migliore nelle rispettive graduatorie;* b) *"dell'illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione alla errata valutazione dei titoli di cui in narrativa con consequenziale assegnazione di ulteriori punti, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni evocate in giudizio, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare ai ricorrenti il punteggio positivo sui titoli in narrativa, con conseguente inserimento in posizione migliore nella graduatoria, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti".*

All'esito dell'udienza camerale del 23.03.2022, il TAR Lazio Roma – Sez. IV, con la sentenza parziale n. 3523/2022 pubblicata in data 28.03.2022: a) ha dichiarato estinto il giudizio con riferimento a taluni ricorrenti rinunciatari; b) ha accolto *"con riferimento agli ulteriori ricorrenti, l'istanza di misure cautelari"* e, per l'effetto, ha sospeso "*l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente"*, onerando *"l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione delle parti ricorrenti* (relativamente all'attribuzione di punti 2 per la laurea magistrale o il Diploma di Laurea posseduto); C) ha accolto *"la richiesta di remissione in termini"*; D) ha accolto *"la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami*"; D) ha fissato *"l'udienza pubblica del 7 dicembre 2022 per la trattazione nel merito della controversia"*; e) ha disposto la compensazione delle spese processuali.

La notificazione della suddetta sentenza parziale è avvenuta in data 28.03.2022 e la stessa è pertanto passata in giudicato non essendo stata *ex adverso* appellata.

In data 11.04.2022, gli odierni appellanti hanno provveduto alla ri-notifica del ricorso a mezzo posta ai controinteressati indicati da Formez Pa e, nel contempo, hanno provveduto agli incombenti previsti per la notifica per pubblici proclami (perfezionatasi in data 14.04.2022).

Le Amministrazioni odierne appellanti, tuttavia, non hanno provveduto a dare esecuzione alla suddetta sentenza parziale nella parte in cui ha disposto *il "rinnovato esame della posizione delle parti ricorrenti"*.

A fronte della condotta delle amministrazioni, gli odierni appellanti - con istanza ex art. 59 c.p.a- hanno chiesto *"l'esecuzione delle misure cautelari di cui alla Sentenza n. 3523/2022, pubblicata in data 28.03.2022, resa TAR Lazio Roma – Sez. IV (proc. NRG 1928/2022), in favore dei ricorrenti c/ Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez Pa e altri"*.

Il TAR Lazio con ordinanza n. 7843/2022 ha tuttavia, dichiarato inammissibile la suddetta istanza ex art. 59 c.p.a rilevando che : a) la *"richiesta in executivis di cui trattasi non concerna precedente provvedimento cautelare; ma riguardi, piuttosto, le statuizioni contenute nella sentenza di questa Sezione, n. 3523 del 28 marzo 2022"*; b) *"le misure esecutive possano essere rese, dal competente organo giurisdizionale amministrativo, a fronte di proposizione di giudizio di ottemperanza laddove concernano – come, appunto, nel caso di spese – una pronunzia resa in forma di sentenza"*.

Frattanto, le amministrazioni resistenti hanno attivato la procedura di scorrimento volta alla copertura dei posti rimasti vacanti.

In particolare, con provvedimento del Direttore generale del 6 aprile 2022 prot. 4813.ID, è stato disposto – relativamente al suddetto concorso - di *"procedere allo scorrimento delle graduatorie capienti…. La scelta della sede da parte dei candidati idonei non vincitori, per mezzo di apposita piattaforma informatica, avverrà … secondo il seguente calendario: da martedì 12 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022, procedura di scorrimento su piattaforma digitale Giustizia, avente ad oggetto i Distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno,*

per i posti indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento… da martedì 26 aprile 2022 a martedì 5 maggio 2022, procedura di scorrimento su piattaforma digitale Giustizia, avente ad oggetto la Corte di Cassazione e i Distretti di Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia, con riserva di indicare Distretti ulteriori";

Le Amministrazioni odierne appellanti hanno, dunque, previsto una prima procedura di scorrimento su base distrettuale per i soggetti idonei non vincitori e una successiva procedura di scorrimento delle graduatorie su base nazionale.

Tali procedure di scorrimento della graduatoria sono state, tuttavia, attivate senza che le Amministrazioni provvedessero prima – in esecuzione della sentenza parziale del TAR Roma n. 3523/2022 – a modificare il punteggio degli odierni appellanti; questi ultimi – pertanto - si sono visti costretti a proporre motivi aggiunti di ricorso.

Con tali motivi aggiunti, gli odierni appellanti hanno chiesto l'annullamento (previa sospensione): a) "*del provvedimento del Ministero della Giustizia, del 6 aprile 2022 prot. m_dg.DOG.06/06/2022.0004813.ID, relativo al concorso, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui regola gli scorrimenti di graduatoria, disponendo la costituzione di una graduatoria unificata, utile al fine di coprire le posizioni rimaste vacanti presso i distretti incapienti, contestualmente obbligando parte ricorrente alla scelta di una sede differente rispetto a quella per la quale ha concorso, equiparando la mancata scelta a "dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all'Ufficio del Processo"*: b) *"della procedura di scorrimento delle graduatorie per i distretti delle Corti di Appello di Bari, Caltanissetta, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Cagliari (avuto riguardo della posizione dei ricorrenti), prevista tra il 12 e 19 aprile 2022, dal provvedimento del Ministero della Giustizia del 6 aprile 2022 prot. m_dg.DOG.06/06/2022.0004813.ID, nella parte in cui non ricomprende i ricorrenti tra i soggetti assegnatari di sede"*; c) *"dell'elenco di assegnazione sedi, pubblicato con avviso del 22 aprile 2022 sul sito del Ministero della Giustizia, relativo ai distretti delle Corti di Appello di Bari, Caltanissetta, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Cagliari, conseguente allo scorrimento di graduatoria svoltosi tra il 12 e il 19 aprile 2022, nella parte in cui non*

inserisce parte ricorrente tra gli assegnatari"; d) *"dell'avviso del 26 aprile 2022, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, con il quale si comunica la sospensione della procedura di scorrimento nazionale a graduatorie unificate, nella parte in cui ribadisce che la mancata adesione a tale procedura equivale a dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all'Ufficio del Processo, con conseguente esclusione dalla graduatoria";* e) *"del provvedimento del Ministero della Giustizia, del 2 maggio 2022 prot. m_dg.DOG.02/05/2022.0005899.ID, nella parte in cui non ricomprende i ricorrenti tra i candidati assegnatari di sedi, presso i distretti di interesse sopra indicati, escludendo parte ricorrente dal procedimento di assunzione a tempo determinato, nonché dell'allegato elenco degli assunti per il distretto di Corte di Appello di Napoli, nella parte in cui non inserisce i ricorrenti"*; f) *"dell'avviso del 5 maggio 2022 pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia, con il quale si comunica la ripresa della procedura di scorrimento nazionale a graduatorie unificate, prevista tra il 9 e il 16 maggio 2022"*; g) *"di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente".*

Con i suddetti motivi aggiunti, gli odierni appellanti hanno, anche, chiesto *"l'accertamento dell'illegittimità del modus operandi amministrativo nella parte in cui non assegna la sede del distretto di interesse ai ricorrenti, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare ai ricorrenti gli ulteriori 2 punti previsti dall'art. 6 del bando di concorso in riferimento ai titoli accademici e di cui si è disposta l'assegnazione interinale con sentenza n. 3523/2022, con conseguente inserimento in posizione migliore nella rispettiva graduatoria, assegnazione della sede e convocazione per la stipula del relativo contratto, e, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti, nonché con condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti a risarcire i danni patrimoniali e non subiti e subendi dai ricorrenti".*

A seguito della proposizione dei suddetti motivi aggiunti, il TAR Lazio Roma sez. IV - con la sentenza n. 8610/2022 del 24.06.22 (resa a sensi dell'art. 60 c.pa) - ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado e ha condannato gli odierni appellanti "*al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni resistenti*

liquidandole forfettariamente in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge."

In particolare, con la sentenza oggi appellata, l'adito TAR Roma:

- ha dichiarato il ricorso *"inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato effettivo…",* giacché (a dire del Giudice adito) la dottoressa *"Fiordalisi Antonella, destinataria della notifica"* del ricorso, non sarebbe *"soggetto controinteressato … non essendo la stessa presente in alcuna graduatoria relativa al distretto di Campobasso* (*rectius* in alcun Distretto con riferimento al quale hanno partecipato gli odierni appellanti - NDR) *e non potendo pertanto essere in alcun modo sopravanzata"*;

- Ha ritenuto che andasse *"respinta l'istanza di remissione in termini per errore scusabile – già positivamente decisa con Ordinanza del 14 giugno 2022* (recte con sentenza parziale n. 3523/22), *che viene pertanto superata dalla presente Sentenza"*;

- Ha rilevato come, nel caso di specie, non vi sarebbero i presupposti per la remissione in termini per errore scusabile in quanto rientrerebbe *"nell'ordinaria diligenza della parte processuale quella di ricercare nelle anagrafi comunali gli indirizzi dei soggetti controinteressati – pur a fronte della mancata risposta dell'Amministrazione alla richiesta dei nominativi dei controinteressati, peraltro inviata soltanto in data 28 aprile 2022, quando i termini per la notifica del ricorso introduttivo erano ampiamente scaduti* (in realtà l'istanza di accesso era stata presentata in data 27.02.22 quando i termini per la proposizione del ricorso non erano affatto scaduti - NDR);

- Ha sostenuto che il Comune di residenza dei controinteressati non sarebbe *"di per sé elemento dirimente per l'individuazione dei suddetti recapiti* (necessari per la notifica – NDR), *stante l'estensione nazionale delle banche dati anagrafiche comunali e la possibilità di reperire un cospicuo di indirizzi di posta elettronica certificata dei candidati controinteressati – attualmente ancora iscritti all'Albo degli Avvocati – nel database online del Consiglio Nazionale Forense".*

La suddetta sentenza è palesemente erronea ed è, peraltro, frutto di una inesatta ricostruzione dei fatti; sembrerebbe addirittura che il Giudice adito abbia confuso i fatti processuali con quelli di altro giudizio. Ed infatti, nella sentenza oggi appellata, si fa riferimento: a) alla graduatoria relativa alla Corte d'Appello di Campobasso (nella quale

nessun appellante risulta inserito); b) al fatto che l'istanza di accesso volta all'acquisizione degli indirizzi dei controinteressati sarebbe stata "*inviata soltanto in data 28 aprile 2022, quando i termini per la notifica del ricorso introduttivo erano ampiamente scaduti"*, laddove – invece - tale istanza di accesso è stata presentata in data 27.02.22 ossia quando i termini per la proposizione del ricorso non erano affatto (cfr. documentazione prodotta innanzi al TAR in data 16.03.22); c) alla circostanza che la remissione in termini sarebbe stata disposta con "*Ordinanza del 14 giugno 2022"* laddove, invece, la remissione in termini è stata disposta con la sentenza parziale n. 3523/22, ormai passata in giudicato.

Si rileva, inoltre, che la sentenza oggi appellata (per uno scherzo del destino) è stata pronunciata subito dopo che le amministrazioni avevano, finalmente, provveduto – in esecuzione della sentenza parziale n. 3523/22 – a rettificare agli odierni appellanti i rispettivi punteggi e a comunicare loro che, a breve, sarebbero stati assegnarti alle sedi spettanti.

Ovviamente, per effetto della sentenza oggi appellata, le amministrazioni resistenti hanno ritirato i suddetti provvedimenti di rettifica e hanno riassegnato agli odierni appellanti i punteggi originariamente assegnati, precludendo loro la possibilità di prendere servizio nelle sedi spettanti.

Donde il presente atto che si affida ai seguenti

MOTIVI DI APPELLO

I) SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO FORMATOSI SULLA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 3523/22 E DELLE PRECLUSIONI DA ESSO DERIVANTI.

Come chiarito in punto di fatto, il TAR Lazio Roma Sez. IV - con la sentenza parziale n. 3523/2022 pubblicata in data 28.03.2022 - ha accolto *"la richiesta di remissione in termini",* avendo i ricorrenti (odierni appellanti) *"dimostrato – producendo le relative pec – di aver richiesto all'Amministrazione gli indirizzi dei controinteressati senza ottenere riscontro alcuno*".

La remissione in termini per errore scusabile è stata, dunque, oggetto di un'espressa statuizione avente "*carattere decisorio"* contenuta nella sentenza n. 3523/22 (sul *"carattere decisorio"* delle statuizioni con le quali viene disposta la remissione in termini cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 18/2016).

La suddetta sentenza n. 3523/22 è una sentenza non definitiva resa ai sensi dell'art. 36 comma 2 c.p.a.

Al riguardo giova rilevare che - ai sensi del suddetto art. 36 c.p.a - ***"il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio* (comma1) *… Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa* (comma 2)".**

Ai sensi del successivo art. 103 c.p.a. *"Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale".*

Dalle suddette disposizioni emerge, inequivocabilmente, che le sentenze non definitive (a differenza delle ordinanze) vengono adottate per decidere/definire *"alcune questioni"* e che le stesse passano in giudicato nel caso di mancata proposizione – nei termini di legge - dell'appello o della riserva di appello.

Ebbene, nel caso di specie, la suddetta sentenza non definitiva n. 3523/22 ha motivatamente deciso la questione relativa alla remissione in termini per errore scusabile ed è ormai passata in giudicato-

La notificazione della suddetta sentenza parziale è, infatti, avvenuta in data 28.03.2022 e non è stato proposto nei temimi di legge appello o riserva d'appello.

Da quanto sopra esposto emerge che il Giudice di primo grado - essendosi pronunciato (con la suddetta sentenza parziale) sulla concessione dell'errore scusabile e sulla conseguente remissione in termini - si era spogliato in maniera definitiva del potere di decidere questo tema, e non avrebbe potuto esercitare nuovamente la propria cognizione sul punto.

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che *"nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio non solo la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia*

***immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche la preclusione che gli derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita*" (Consiglio di Stato sez. Vi n. 3984/19 cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, 3 maggio 2012 n. 6689 e Sez. I, 8 giugno 2007 n. 13513, Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2016 n. 4863, Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1196 del 25/02/1986; id. Sez. L, Sentenza n. 4821 del 18/05/1999; id. Sez. 2, Sentenza n. 18510 del 14/09/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 13513 del 08/06/2007; id. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 13621 del 16/06/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 17038 del 11/08/2016, Cassazione Civ., Sez. III, 31 ottobre 2019, n. 28009, TAR Venezia n. 1208/22).**

Ed ancora, è stato chiarito che, nel caso di sentenza non definitiva,*" si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia* <u>*una preclusione al riesame delle questioni decise*</u> *con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa "potestas decidendi", onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva ed ove lo faccia il giudice del gravame può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, "che non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita"* T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 29/01/2014, n.67, cfr. anche Cassazione civile, sez. I , 14/06/1999 , n. 5860).

<u>Alla luce del superiore orientamento giurisprudenziale, risulta evidente come la sentenza oggi appellata sia stata erroneamente adottata in violazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva n. 3523/22 e delle preclusioni da esso derivanti.</u>

Si rileva, per completezza, come la sentenza di primo grado sia erronea anche in quanto frutto di un evidente travisamento dei fatti.

Ed invero, il Giudice di Primo Grado ha erroneamente ritenuto di poter *"superare"* (con la sentenza oggi appellata) la statuizione relativa alla remissione in termini per errore scusabile in quanto disposta con *"Ordinanza del 14 giugno 2022"*, ossia con un provvedimento privo di natura decisoria.

Ed invece, la remissione in termini è stata disposta con la sentenza parziale n. 3523/22 (avente natura decisoria), ormai passata in giudicato.

Del resto, la circostanza (invero evidente)che il provvedimento giurisdizionale recante il n. 3523/22 sia una sentenza è stata confermato dallo stesso giudice di Primo Grado laddove (con ordinanza n. 7843/2022) ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 59 c.p.a proposta dagli odierni appellanti, rilevando che la *"richiesta in executivis di cui trattasi non concerna precedente provvedimento cautelare; ma riguardi, piuttosto, le statuizioni contenute nella sentenza di questa Sezione, n. 3523 del 28 marzo 2022"*.

Donde l'evidente erroneità della sentenza oggi appellata.

II) SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA ESCLUSO CHE LA DOTTORESSA FIORDALISI FOSSE UN' EFFETTIVA CONTROINTERESSATA.

Senza in nulla recedere da quanto dedotto nel superiore tranciante motivo di appello, si rileva come la sentenza oggi appellata sia, comunque, erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha ritenuto che la dottoressa Fiordalisi (ossia la concorrente cui è stato originariamente notificato il ricorso introduttivo) non sarebbe un controinteressato effettivo.

In particolare, il Giudice di Primo Grado – con la sentenza oggi appellata - ha dichiarato il ricorso *"inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato effettivo…",* giacché (a dire del Giudice adito) la dottoressa *"Fiordalisi Antonella, destinataria della notifica"* del ricorso, non sarebbe *"soggetto controinteressato … non essendo la stessa presente in alcuna graduatoria relativa al distretto di Campobasso* (*rectius* in alcun Distretto con riferimento al quale hanno partecipato gli odierni appellanti - NDR) *e non potendo pertanto essere in alcun modo sopravanzata".*

A sostegno dei propri assunti la difesa di controparte cita talune sentenze dalla quale emerge che - in materia di concorsi pubblici - sono controinteressati solo i soggetti che, per effetto dell'accoglimento del ricorso, subirebbero un pregiudizio (venendo sopravanzati dai ricorrenti).

Gli assunti di controparte sono erronei.

Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che la dottoressa Fiordalisi è un candidato risultato idoneo e che ha partecipato al concorso per cui è controversia con riferimento ad un Distretto di Corte d'Appello diverso rispetto a quello degli odierni appellanti.

Ebbene, anche la dottoressa Fiordalisi potrebbe subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso e, pertanto, assume la qualità di controinteressato.

Al riguardo, risulta utile rilevare che il concorso per cui è controversia - seppure articolato in varie graduatorie relative alle diverse Corti d'Appello - ha natura unitaria.

Ed invero:

- Unico è il bando;
- Unica la prova concorsuale;
- Unico il contingente globale di posti messi a concorso

A fronte di una procedura unitaria, l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio - e la conseguente attribuzione di un maggior punteggio agli odierni appellanti - è idoneo ad incidere sulla posizione di tutti i candidati (a prescindere dalla Corte d'Appello di riferimento). Ed infatti, nell'ambito della procedura di scorrimento c.d. extra distrettuale (cfr. provvedimento del Direttore generale del 6 aprile 2022 prot. 4813.ID) tutti i candidati concorrono sulle sedi vacanti in ragione del loro punteggio e a prescindere dalla graduatoria distrettuale nella quale erano originariamente inseriti.

In altri termini - quantomeno nella fase di scorrimento c.d. extra distrettuale o nazionale - gli odierni appellanti e la dottoressa Fiordalisi concorrono tra loro, con la conseguenza che quest'ultima ha interesse al rigetto della domanda volta all'attribuzione a tutti gli odierni appellanti, di ulteriori due punti.

Al riguardo, appare utile rilevare come - secondo granitico giurisprudenziale - nei ricorsi proposti avverso gli atti di procedure concorsuali assumono la qualità di controinteressati tutti i soggetti che possono subire un nocumento dal possibile accoglimento del gravame (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2017 n. 2723 Consiglio di Stato, sez. V, 11/06/2013, n. 3236)

Ed allora, giacchè il ricorso introduttivo del giudizio è stato *ab origine* notificato ad almeno un soggetto controinteressato (dottoressa Fiordalisi), il Giudice di Primo Grado giammai avrebbe potuto dichiararlo inammissibile.

Solo per completezza si rileva che il capo della sentenza impugnato con il presente motivo di appello è, anche, affetto da un errore materiale, laddove fa riferimento alla graduatoria relativa al distretto di Campobasso.

Ed infatti nessun concorrente è inserito in tale graduatoria.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto appare evidente l'erroneità della sentenza

appellata.

III) SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA OGGI APPELLATA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO NON RICORRENTI I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ERRORE SCUSABILE E PER LA CONSEGUENTE REMISSIONE IN TERMINI.

3.1. Senza in nulla recedere da quanto dedotto nei precedenti motivi di appello, si rileva come la sentenza oggi impugnata sia, comunque, erronea laddove il Giudice di Primo Grado ha ritenuto non ricorrenti i presupposti per il riconoscimento dell'errore scusabile e per la conseguente remissione in termini.

In particolare, a dire del Giudice di Primo Grado, non vi sarebbero i presupposti per la remissione in termini per errore scusabile giacchè rientrerebbe *"nell'ordinaria diligenza della parte processuale quella di ricercare nelle anagrafi comunali gli indirizzi dei soggetti controinteressati – pur a fronte della mancata risposta dell'Amministrazione alla richiesta dei nominativi dei controinteressati, peraltro inviata soltanto in data 28 aprile 2022, quando i termini per la notifica del ricorso introduttivo erano ampiamente scaduti* (in realtà l'istanza di accesso era stata presentata in data 27.02.22 quando i termini per la proposizione del ricorso non erano affatto scaduti - NDR).

Sul punto, il Giudice di Primo Grado ha rilevato come sarebbe inidonea a giustificare la mancata tempestiva notifica ai controinteressati la circostanza che gli odierni appellanti non avessero conoscenza del Comune di residenza dei controinteressati stessi.

Ed infatti, a dire del TAR adito, il Comune di residenza dei controinteressati non sarebbe *"di per sé elemento dirimente per l'individuazione dei suddetti recapiti* (necessari per la notifica – NDR), *stante l'estensione nazionale delle banche dati anagrafiche comunali e la possibilità di reperire un cospicuo di indirizzi di posta elettronica certificata dei candidati controinteressati – attualmente ancora iscritti all'Albo degli Avvocati – nel database online del Consiglio Nazionale Forense".*

La sentenza oggi appellata – laddove ha escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere agli odierni appellanti la remissione in termini – è erronea e si fonda su dei macroscopici errori di fatto.

3.2. In primo luogo, si rileva come sia erroneo l'assunto secondo cui l'istanza di accesso volta all'acquisizione degli indirizzi dei controinteressati sarebbe stata "*inviata soltanto in data 28 aprile 2022, quando i termini per la notifica del ricorso introduttivo erano*

ampiamente scaduti".

Ed invero, tale istanza di accesso è stata presentata in data 27.02.22 ossia quando i termini per la proposizione del ricorso non erano affatto scaduti (cfr. documentazione prodotta innanzi al TAR in data 16.03.22).

Dunque, nessun comportamento negligente è rimproverabile agli odierni appellanti che entro i termini per la notifica hanno chiesto alla P.A. di acquisire gli indirizzi di residenza dei controinteressati.

3.3. La sentenza appellata è affetta da un ulteriore errore di fatto laddove asserisce che gli odierni ricorrenti fossero sprovvisti soltanto degli indirizzi di residenza dei controinteressati e avrebbero potuto acquisirli con le normali ricerche anagrafiche.

In realtà, i ricorrenti – oltre che dell'indirizzo di residenza - non disponevano neanche del luogo di nascita dei controinteressati.

Tale dato, infatti, non è stato inserito nella graduatoria di merito né è stato fornito dalla PA. (cfr. al riguardo la comunicazione con la quale è stata riscontrata la richiesta degli odierni appellanti volta a conoscere l'identità e gli indirizzi dei controinteressati – comunicazione prodotta innanzi al TAR in data 16.03.22).

Ebbene, il luogo di nascita è un elemento essenziale dell'identità anagrafica di ciascun cittadino ed è indispensabile per *"ricercare nelle anagrafi comunali gli indirizzi dei soggetti controinteressati"*.

Si rileva, al riguardo che la giurisprudenza – in fattispecie sovrapponibile a quella per cui oggi è controversia – ha rilevato come non sia imputabile alla parte *"la tardiva esecuzione delle notifiche*", laddove la P.A. abbia omesso di comunicare *"il luogo di nascita dei soggetti interessati"*, giacchè senza tale indicazione *"non è possibile eseguire le ordinarie ricerche anagrafiche finalizzate all'individuazione del luogo della notificazione"* (CGA 764/21 del 29.07.21).

Con la suddetta sentenza è stato, altresì, affermato che ***"l'identità anagrafica si compone di entrambi gli elementi, data e luogo di nascita, e, in mancanza di quest'ultimo, non è, ad esempio, possibile eseguire la notificazione ex art. 143 c.p.c. (primo comma, ult. periodo)"***. (CGA 764/21 del 29.07.21).

Inoltre, con una recentissima pronuncia, la giurisprudenza ha riconosciuto l'errore scusabile (ritenendo sussistente *"un grave impedimento di fatto ex art. 37 c.p.a."*) in una vicenda nella quale *"né nella graduatoria provvisoria n. 771/2021, né negli atti di*

individuazione dei vincitori, né tampoco nella PEC di comunicazione degli indirizzi del … sono riportati i dati anagrafici dei controinteressati (data di nascita o Codice Fiscale), di talché non è stato possibile richiedere il certificato di residenza dei controinteressati" (TAR Napoli sez. V ordinanza n 1404/22 del 20.07.22).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente l'erroneità della sentenza oggi appellata laddove il Giudice di Primo Grado ha ritenuto che - utilizzando l'ordinaria diligenza - gli odierni appellanti avrebbero potuto procurarsi gli indirizzi dei controinteressati.

3.4. Occorre, inoltre, evidenziare come sia erroneo il riferimento operato dal Giudice di Primo Grado alla *"estensione nazionale delle banche dati anagrafiche comunali"* (riferimento operato al fine di dimostrare la possibilità per gli originari ricorrenti di procurarsi gli indirizzi dei controinteressati).

Ed invero, anche per le ricerche effettuate attraverso la banca dati nazionale (anzichè con le banche dati comunali) è necessario - per acquisire la residenza di un cittadino - inserire tutti i dati anagrafici e segnatamente: nome cognome, luogo di nascita e data di nascita; in assenza di tali dati non è possibile effettuare alcuna ricerca neanche attraverso l'Anagrafe Nazionale.

Non appare, peraltro, superfluo rilevare come attraverso la banca dati nazionale cui fa rifermento il Giudice di Primo Grado - ossia l'ANPR "*Anagrafe Nazionale* della Popolazione Residente" - è possibile acquisire solo dati anagrafici propri o dei propri familiari e non già di terzi.

Ed infatti, il "*cittadino, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale, allo stato, può chiedere per sé stesso e per i componenti della propria famiglia anagrafica alcune tipologie di certificati",* tra cui il certificato di residenza (cfr. circolare del Ministero dell'Interno n 0025518 del 15/11/2021).

3.5. È, inoltre, erroneo l'assunto del Giudice di Primo Grado secondo cui i gli odierni appellanti avrebbero potuto reperire "*un cospicuo* (numero – NDR) *di indirizzi di posta elettronica certificata dei candidati controinteressati – attualmente ancora iscritti all'Albo degli Avvocati – nel database online del Consiglio Nazionale Forense".*

Al riguardo, giova rilevare come - anche per effettuare la ricerca degli indirizzi di posta elettronica "*nel database online del Consiglio Nazionale Forense"* - è necessario essere

in possesso dei dati anagrafici del soggetto in questione e segnatamente: nome cognome, luogo di nascita e data di nascita.

Non appare, peraltro superfluo evidenziare che i soggetto i quali vengono assunti nel c.d. Ufficio del Processo (ossia i vincitori della procedura per cui è controversia) devono sospendersi dall'ordine degli avvocati (cfr. art. 33, comma 2 del nuovo decreto legge n. 17) e, dunque, non risultano più inseriti nel database online del Consiglio Nazionale Forense.

Peraltro, la notifica effettuata solo all'indirizzo pec ricavato dal suddetto database avrebbe potuto essere dichiarata nulla.

Ed infatti, secondo parte della giurisprudenza, la notifica effettuata alla pec del professionista non può ritenersi validamente perfezionata se relativa a un contenzioso estraneo alla *"professione esercitata"* (Trib. Roma, sez. VI, ord. 26 gennaio 2019, n. 122);

Alla luce di tutto quanto sopra esposto appare evidente l'erroneità della sentenza oggi appellata.

***

Una volta chiarita l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, mercè il presente atto, si reiterano – ai sensi dell'art. 101, comma 2 – le censure originariamente formulate con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti (trattandosi di censure non esaminate nel merito dal Giudice di Primo Grado).

Tali censure vengono riportate integralmente, con doppia bordatura a margine.

A) RICORSO INTRODUTTIVO

I 1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.

2. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.

3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.

4. Difetto di istruttoria.

5. Motivazione carente, perplessa e generica.

6. Violazione del legittimo affidamento.

7. Ingiustizia grave e manifesta.

8. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.

9. Violazione del *favor partecipationis*.

10. Violazione del principio di proporzionalità.

11. Violazione dell'art. 51 Cost.

12. Disparità di trattamento.

13. Violazione del principio di uguaglianza *ex* art. 3 Cost.

14. Travisamento dei fatti.

15. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

16. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *"tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblichi impieghi"* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *"il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione […]";* principi, tutti, disattesi nella specie dall'*agere* amministrativo.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con detti principi: l'omessa assegnazione dei 2 pt ulteriori previsti dall'art. 6, co.2, lett. b) della *lex specialis* sui titoli indicati nella *premessa in fatto* ha arrecato un grave pregiudizio agli stessi, impedendo loro di collocarsi nelle rispettive Graduatorie dei vincitori e, dunque, di stipulare il contratto di lavoro, o comunque di ottenere una posizione più alta in Graduatoria.

Ed invero, il tenore letterale del bando non lascia spazio a particolari interpretazioni ermeneutiche: *"…possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti: […]*

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: i. ***diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica*** *che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;*

I ricorrenti, per come sopra rappresentato, sono tutti soggetti in possesso di tali titoli, tra di loro equivalenti/equipollenti: invero, c'è chi ha il Diploma di laurea, chi ha la Laurea Magistrale e chi ancora la Laurea Specialistica (equiparata ai sensi del DM 509/99).

Non si comprende, dunque, sulla scorta di quali presupposti la Pa non abbia assegnato tali punti ulteriori, posto che – come noto – il bando di concorso è vincolante per i concorrenti e per la P.A., che non conserva alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 11/11/2019, n.5322).

In ogni caso, anche se vi fosse dubbio ermeneutico su tale clausola del bando, giova rammentare che quest'ultimo deve essere interpretato in senso più favorevole al candidato concorsista (cd. *favor partecipationis*) e del principio della *par condicio concorsorum*, oltreché del buon andamento amministrativo, del legittimo affidamento e della trasparenza. In effetti, le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando concorsuale, dovendosi, per l'effetto, escludere qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale e, anche in caso di incertezze, dovendo ritenersi comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni. Non risulta, quindi, possibile addivenire in via interpretativa ad un'integrazione delle regole di concorso, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale. Dal principio appena enunciato discende, come conseguenziale esito ricostruttivo, che, nel caso di clausole o disposizioni tecniche di dubbia e/o incerta interpretazione, deve essere privilegiato il principio del *favor partecipationis* (cfr. ex multis T.A.R. , Napoli , sez. V, 07/10/2020 , n. 4315), inteso – chiaramente – in senso più ampio in riferimento al caso di specie.

L'art. 6 del bando del Concorso Ufficio del processo, in difetto di enunciati di segno opposto o di migliori specificazioni, letteralmente è da intendersi nel senso che i 2 pt.

aggiuntivi devono essere assegnati a tutti coloro che risultano in possesso di uno dei titoli ivi indicati.

II

1. Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza.

2. Illogicità ed irragionevolezza.

3. Ingiustizia grave e manifesta.

4. Violazione del principio di equipollenza/equivalenza dei titoli accademici.

4.1. Violazione e/o falsa applicazione dei DM 509/1999, DM 270/2004 e Decreto interministeriale del 9.7.2009

5. Violazione della *par condicio concorsorum*.

6. Difetto assoluto di motivazione.

7. Contraddittorietà dell'azione amministrativa.

8. Violazione del buon andamento.

9. Violazione del legittimo affidamento.

Se, invece, la clausola del bando fosse intesa diversamente, e cioè – nei limiti dell' "immaginabile" – nel senso che l'assegnazione dei 2 pt. ulteriori debba essere riservata solo per coloro che hanno conseguito i detti titoli accademici a seguito di "un percorso triennale", allora l'operato amministrativo sarebbe comunque viziato da disparità di trattamento, illogicità ed irragionevolezza.

I 2 pt. aggiuntivi devono essere assegnati anche ai ricorrenti nel senso indicato al precedente paragrafo; il bando deve essere letto così per garantire parità di trattamento e rispetto del principio di uguaglianza sia formale che – soprattutto – sostanziale.

Invero, vale la pena rammentare che nel nostro ordinamento le lauree magistrali, lauree afferenti il vecchio ordinamento nonché le lauree specialistiche conseguito a seguito di un percorso triennale (cd. 3+2) hanno pieno valore ai fini delle valutazioni nell'ambito dei concorsi pubblici. Equipollenza, peraltro, riconosciuta dalla stessa Pa, ove all'art. 2, co. 1 punto c), del bando di concorso – dopo aver elencato tutti i titoli necessari per l'ammissione al concorso – fa riferimento a ***"titoli equiparati ed equipollenti".*** Da ciò il vizio della contraddittorietà dell'azione amministrativo: riconosce l'equipollenza tra titoli ma sembra disconoscere la medesima all'interno dello stesso atto amministrativo.

D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa è chiara nel ritenere che ove il bando richieda per la partecipazione ad una procedura evidenziale (concorso pubblico o

procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, **con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo**, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 28/08/2019 , n. 5924). In altri termini, in capo alla P.a. non residua alcun margine di discrezionalità in merito alle valutazioni di equipollenza, in quanto quest'ultima è pre-definita *ex lege*. In effetti, dalla lettura congiunta del DM 509/99, del DM 270/04 e del Decreto interministeriale del 09 luglio 2009, unitamente alle Tabelle ad essi allegate, viene confermato quanto sinora detto: i titoli accademici dichiarati in domanda da parte dei candidati ricorrenti sono EQUIPARATI O EQUIPOLLENTI ai titoli di studio conseguiti a seguito di percorso triennale.

Inoltre, l'operato amministrativo è contraddittorio: in altri concorsi pubblici banditi dalla stessa Pa, non si è configurata tale discriminazione legata alla durata temporale del ciclo di studio. E così, a titolo esemplificativo, l'art. 6 del bando del *Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unita' di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche* (GU n.27 del 06-04-2021) non è presente invero una simile distinzione!

Del resto, si tratta di un *discrimen* totalmente immotivato quello introdotto – se così si interpretasse – dall'art. 6 della lex specialis, posto che né in quest'ultima né in altri atti concorsuali la P.a. ha enunciato le ragioni giustificative sottese ad una simile differenza di valutazione. Una simile circostanza è quanto più lontano dalle logiche meritocratiche.

E' lapalissiano considerare che in una maxi – procedura concorsuale come quella *de quo* e che ha visto un abnorme numero di *idonei* 2 punti sui titoli comportano una grande differenza; tant'è vero che tutti i ricorrenti, allo stato, con l'assegnazione del punteggio integrativo figurerebbero nelle rispettive Graduatorie dei vincitori o comunque otterrebbero una posizione migliore nelle Graduatorie degli idonei.

In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti,

ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato Di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547).

Ed ancora, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, **l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti e validamente indicati.

B) <u>MOTIVI AGGIUNTI</u>

1. Violazione e/o elusione di giudicato

2. Illegittimità derivata

3. Violazione del principio di buon andamento amministrativo

4. Violazione del giusto procedimento

5. Violazione dell'art. 1, co.2, L. 241-1990

6. Violazione del principio di parità di trattamento

7. Ingiustizia grave e manifesta

8. Illogicità e irragionevolezza

9. Violazione del principio di trasparenza amministrativa

10. Difetto assoluto di motivazione

11. Difetto istruttorio

In via preliminare, si evidenzia come gli atti successivi alle Graduatorie impugnate con ricorso principale, dovrebbero ritenersi nulli ai sensi dell'art. 21 septies L. 241/1990 in quanto adottati in violazione ed elusione di un *dictum* giudiziale, ossia quello di cui alla Sentenza n. 3523/22 emessa dal TAR Lazio Roma Sez. IV, anche nella parte in cui ***sospende*** gli atti del concorso. Invero, la pronuncia disponente le misure cautelari (avente forma di sentenza anche per il valore estintivo assunto nei confronti di taluni ricorrenti rinunciatari) è passata in giudicato il 27.04.2022 (cd. termine breve), ovverosia quando trascorsi i 30 giorni dalla notificazione alle controparti (cfr. doc. versati in atti)

E, dunque, alcun dubbio può esservi sulla nullità degli atti amministrativi di cui si chiede oggi l'accertamento per violazione del giudicato cautelare di cui alla Sentenza n. 3523/2022. Nella specie invero parte ricorrente ha ottenuto la misura cautelare richiesta (nella specie, sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e riesame della posizione entro 30 giorni dalla notificazione della pronuncia), ma l'amministrazione, ignorando la cautela, ha adottato successivi provvedimenti contrastanti con il comando cautelare e fondati sui medesimi presupposti originanti l'atto impugnato *ab initio*.

A nulla son servite le molteplici diffide e tentativi di contatto con la Pa onde salvaguardare gli interessi dei ricorrenti e tanto in violazione del principio di buona fede nei rapporti cittadino – Pa sancito dall'art. 1, co. 2 bis, L. 241-1990 nonché del principio di parità di trattamento tra concorsisti.

In ogni caso, se non nulli, gli atti impugnati risultano comunque illegittimi nella parte in cui non prendono in considerazione le posizioni dei ricorrenti, ma anzi dispongono scorrimenti e assegnazione sedi , sovrapponendosi per l'effetto alle statuizioni giudiziali, e tanto in violazione del principio di buon andamento amministrativo, di trasparenza, di buona fede nei rapporti con il cittadino e in ogni caso del giusto procedimento.

Ripercorrendo brevemente la vicenda giuridica, i ricorrenti , avrebbero avuto diritto – in riferimento alle rispettive graduatorie – all'assegnazione di ulteriori 2 punti da sommarsi al punteggio complessivo ottenuto da ognuno e ciò avrebbe avuto l'effetto

diretto di dare loro una diversa e maggiore collocazione in graduatoria consentendogli di prestare servizio e anche presso le sedi preferenziali; tuttavia, l'inattuazione del *dictum* nelle tempistiche di legge, non solo ha condotto all'attivazione del rimedio ex art. 59 cpa, ma ha reso necessario attivare altresì il presente gravame per motivi aggiunti, considerato il grave pregiudizio che ne potrebbe derivare dagli effetti dei detti provvedimenti nell'attesa del merito relativo al ricorso principale.

Gli Avvisi impugnati sono illegittimi, innanzitutto, in via derivata in quanto sono la naturale conseguenza di atti amministrativi (le Graduatorie) illegittimi di per sé e già dichiarati tali da diverse pronunce giudiziali (anche definitive) (cfr. *ex multis* Sent. 4407/2022, TAR Lazio Roma Sez. IV), nella parte in cui – in merito alla valutazione dei titoli – non hanno assegnato i 2 punti previsti dall'art. 6 del bando ai concorsisti in possesso di Lauree magistrali o Diplomi di Laurea V.O. dichiarati in domanda. Più in particolare, si è già avuto modo di osservare con ricorso principale come il *modus operandi* della Pa adottato nella specie sia certamente illegittimo: l'omessa assegnazione dei 2 pt ulteriori previsti dall'art. 6, co.2, lett. b) della *lex specialis* sui titoli suddetti (meglio indicati per i ricorrenti nel ricorso principale e nei successivi scritti difensivi che Qui si intendono richiamati) ha arrecato un grave pregiudizio agli stessi, impedendo loro di collocarsi nelle rispettive Graduatorie e, dunque, di stipulare il contratto di lavoro, o comunque di ottenere una posizione più alta in Graduatoria.

Ed invero, il tenore letterale del bando non lascia spazio a particolari interpretazioni ermeneutiche: *"...possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti: [...] b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: i.* ***diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica*** *che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00.* Del resto, anche se vi fosse un qualche dubbio ermeneutico su tale clausola del bando, giova rammentare che quest'ultimo deve essere interpretato in senso più favorevole al candidato concorsista (cd. *favor partecipationis*) e del principio della *par condicio concorsorum*, oltreché del buon andamento amministrativo, del legittimo affidamento e della trasparenza Invero, vale la pena rammentare – anche in Questa sede - che nel nostro ordinamento le lauree magistrali, lauree afferenti il vecchio ordinamento nonché le lauree specialistiche conseguito a seguito di un percorso

triennale (cd. 3+2) hanno pieno valore ai fini delle valutazioni nell'ambito dei concorsi pubblici. Equipollenza, peraltro, riconosciuta dalla stessa Pa, ove all'art. 2, co. 1 punto c), del bando di concorso – dopo aver elencato tutti i titoli necessari per l'ammissione al concorso – fa riferimento a ***"titoli equiparati ed equipollenti".*** In altri termini, in capo alla P.a. non residua alcun margine di discrezionalità in merito alle valutazioni di equipollenza, in quanto quest'ultima è pre-definita *ex lege*. In effetti, dalla lettura congiunta del DM 509/99, del DM 270/04 e del Decreto interministeriale del 09 luglio 2009, unitamente alle Tabelle ad essi allegate, viene confermato quanto sinora detto: i titoli accademici dichiarati in domanda da parte dei candidati ricorrenti sono EQUIPARATI O EQUIPOLLENTI ai titoli di studio conseguiti a seguito di percorso triennale. Inoltre, si è già osservato come l'operato amministrativo sia contraddittorio: in altri concorsi pubblici banditi dalla stessa Pa, non si è configurata tale discriminazione legata alla durata temporale del ciclo di studio (a titolo esemplificativo, l'art. 6 del bando del *Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unita' di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche* (GU n.27 del 06-04-2021) non è presente invero una simile distinzione).

Tanto chiarito, anzi ribadito, sulla illegittimità delle Graduatorie impugnate con ricorso principale, va da sé che i successivi atti amministrativi, adottati per giunta in totale violazione di un giudicato (Sentenza n. 3523/22), siano illegittimi in via derivata in quanto – nell'immutabilità della vicenda – risentono dei vizi delle medesime; gli atti di scorrimento e scelta sedi sono invero automatica continuazione, effetto diretto e consequenziale delle graduatorie distrettuali e dell'ingiusto *modus operandi* amministrativo tenuto nella valutazione dei titoli, tale per cui i primi sono intimamente connessi ai secondi e pertanto ne "ereditano" le patologie in via altrettanto diretta e automatica. Il nesso di consequenzialità tra i due atti è diretto, considerata , l'assenza di nuove valutazioni di interessi (sul punto, cfr. *ex multis* TAR Lombardia Milano, Sez. II, 02.09..2020, n. 1637).

Tuttavia, oltre che per vizi derivati, gli atti odiernamente impugnati sono illegittimi anche per vizi propri, in quanto affetti da eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza e dell'illogicità e ingiustizia grave e manifesta, oltre che da difetto

assoluto di motivazione, da difetto istruttorio e da violazione del principio di trasparenza.

Ebbene, la Pa, con provvedimento del Direttore generale del 6 aprile 2022 prot. 4813.ID, al fine di dare tempestiva e piena attuazione al disposto normativo di cui al decreto-legge n. 80/2021, ha disposto di procedere allo scorrimento delle graduatorie capienti, a cui avrebbero potuto partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nella graduatoria relativa a quel distretto, per poi procedere, in rapida successione e comunque secondo il calendario indicato, ad un ulteriore scorrimento avente ad oggetto le graduatorie distrettuali risultate incapienti rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, a cui avrebbero potuto partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nelle graduatorie ancora capienti relative a tutti gli altri distretti e non destinatari di un precedente provvedimento di assegnazione. In altre parole, prima la Pa ha disposto scorrimenti all'interno del medesimo distretto, poi, su scala nazionale e quindi infra-distrettuali, e ciò senza considerare minimamente le posizioni dei ricorrenti. Di fatto, la Pa ha costretto i concorsisti, e tra questi anche i ricorrenti, ad accedere alla piattaforma di scelta sedi su base nazionale onde scongiurare il rischio di essere qualificati "rinunciatari" alla qualifica di Addetti all'Ufficio del processo e attualizzando il rischio di essere "chiamati" a prestare servizio presso una sede "lontana" o non di interesse a spregio degli interessi economici e non dei medesimi. I ricorrenti invero con i 2 punti aggiuntivi presterebbero servizio presso le proprie sedi di interesse **e comunque rimarrebbero nel proprio distretto (tanto è comprovabile da un semplice confronto tra le graduatorie vincitori e quelle idonei e vincitori nonché degli atti di scorrimento);** ma tale situazione – sebbene (e seppur in forma interinale) sia stata apprezzata favorevolmente con un provvedimento giudiziale – rischia di essere compromessa comunque dallo scellerato operato amministrativo che, dunque, inevitabilmente è violativo dei principi di buon andamento, trasparenza, correttezza, buona fede, oltrechè irragionevole e illogico. Del resto alcun provvedimento, neanche a titolo di comunicazione personale via pec, ha mostrato ragioni giustificatrici di tale condotta e tanto in violazione dell'art. 3 della L. 241/90: non è dato comprendere in alcun modo agli odierni ricorrenti quale sia l'iter logico seguito nelle determinazioni amministrative e quali siano "i piani" della P.a. in merito alle di loro posizioni. Ciò

comprova inevitabilmente un totale difetto istruttorio nella gestione delle procedure di assegnazione dei posti vacanti e di scorrimento.

La Pa – con i presenti atti – continua dunque a non riconoscere i 2 punti aggiuntivi previsti dall'art. 6 del bando in favore dei ricorrenti e tanto determina l'illegittimità a cascata, oltre che per vizi propri, degli atti impugnati.

➢ ***Sul diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti e subendi***

Le P.a., ognuno secondo quanto di competenza, sono responsabili direttamente dei danni provocati agli odierni concorsisti ricorrenti, i quali – per via della mancata assegnazione dei 2 pt. ultronei previsti dal bando e della mancata attuazione del dictum nelle tempistiche di legge – hanno irreversibilmente perso dei mesi di servizio. In particolare, richiamando il contenuto delle precedenti memorie, si è già dimostrato come se la P.a. avesse agito correttamente : **a) nell'ambito della Corte di Appello di Catania**: **Saccone** con l'assegnazione dei 2 pt. otterrebbe 28,65 pt complessivi, e sarebbe *vincitrice* presso il proprio distretto; **Gulino** (GIURI) con l'assegnazione dei 2 pt otterrebbe 27,4 pt complessivi, andando a ricoprire la posiz. 341 (che per giunta è portatrice di altro provvedimento favorevole per errato punteggio in riferimento alla prova scritta (Ord. Caut. n. 1220/22, disponente ulteriori 1,125 pt, anch'essa ancora inattuata), e sarebbe stata *chiamata* direttamente in qualità di *vincitrice* o comunque per scorrimento nel proprio distretto; **b**) **nell'ambito della Corte d'Appello di Bari**: **Cesareo** (GIURI) con l'assegnazione dei 2 pt. otterrebbe 29,075 complessivi, divenendo *vincitrice* presso il proprio distretto; **Erculiani** (GIURI) con l'assegnazione dei 2 pt. otterrebbe 27,725, e sarebbe stata *chiamata* direttamente in qualità di *vincitrice* o comunque per scorrimento nel proprio distretto; **c**) **nell'ambito della Corte d'Appello di Napoli: Farace** (GIURI), con l'assegnazione dei punteggi ulteriori, otterrebbe 28 pt (per giunta è portatore di altro provvedimento favorevole per errato punteggio in riferimento alla prova scritta (Ord. Caut. n. 1220/22, disponente ulteriori 1,125 pt, anch'essa ancora inattuata) e sarebbe divenuto *vincitore* nel proprio distretto; **De Felice** (GIURI), con l'assegnazione dei punteggi ulteriori, otterrebbe 26,875 pt, e sarebbe divenuta *vincitrice* presso il proprio distretto ; **Formato** (ECO), con l'assegnazione dei 2 pt aggiuntivi, otterrebbe 28,525 pt, , e sarebbe divenuta *vincitrice* presso il proprio distretto; **d) nell'ambito della Corte d'Appello di Palermo**: **Mauro (**GIURI), con l'assegnazione dei pt. ulteriori, otterrebbe un punteggio complessivo di

30,535, e sarebbe divenuta *vincitrice* nel proprio distretto; **Princiotta** (GIURI), per effetto dei 2 pt aggiuntivi, otterrebbe un pt. complessivo di 30,375, e sarebbe divenuta *vincitrice* nel proprio distretto; **Di Girolamo** (GIURI), per effetto dei 2 pt. aggiuntivi, otterrebbe 30,15 pt., e sarebbe divenuta *vincitrice* nell'ambito del proprio distretto; **Leonforte** (GIURI), per effetto dell'assegnazione degli ulteriori punti, otterrebbe 29,125, e sarebbe divenuta *vincitrice* presso il proprio distretto; **d) nell'ambito della Corte d'Appello di Caltanissetta**: **Trapani** (GIURI), con l'assegnazione dei 2 pt. aggiuntivi, otterrebbe un pt. complessivo di 29,05, e sarebbe stato *chiamato* per scorrimento presso il proprio distretto; **Scalia** (GIURI), con l'assegnazione dei 2 pt. ultronei, otterrebbe un pt. complessivo di 28,175, e sarebbe stata *chiamata* a prestare servizio per scorrimento presso il proprio distretto; **e) nell'ambito del Distretto di Messina: Pizzo** (GIURI), con l'assegnazione dei 2 pt. aggiuntivi, otterrebbe un pt. complessivo di 28,55**,** divenendo *vincitrice* presso il proprio distretto**; g) nell'ambito del Distretto di Cagliari: Verrascina** (GIURI), con l'assegnazione dei 2 pt. aggiunitivi, otterrebbe un pt. complessivo di 26,525, e sarebbe stata *chiamata* per scorrimento nel proprio distretto.

Da quanto sopra prospettato (e comprovabile mediante un semplice confronto degli atti, e segnatamente delle graduatorie distrettuali dei vincitori e delle graduatorie distrettuali dei vincitori insieme agli idonei nonché degli scorrimenti effettuati), emerge chiaramente come tutti i ricorrenti siano stati lesi dall'ingiusto operato amministrativo che non solo non gli ha assegnato i 2 pt. ulteriori previsti dal bando, ma non ha dato neanche seguito al *dictum* giudiziale, impedendo di fatto ai ricorrenti di essere chiamati presso il proprio distretto, vicino agli affetti familiari e alle loro residenze. Ciò espone evidentemente gli stessi al rischio (per via della scelta imposta dalla Pa "o accedi allo scorrimento nazionale o vieni qualificato rinunciatario") di essere chiamati a prestare servizio al di fuori del proprio distretto e ciò con tutto ciò che ne consegue in termini economici, considerata l'impossibilità di rifiutare la "chiamata"! I ricorrenti o direttamente o per scorrimento – se i 2 punti fossero stati assegnati anche con riserva – avrebbero già iniziato a prestare servizio e pertanto il nesso di causalità tra fatto illecito e danno è evidente. All'uopo si rammenti che la giurisprudenza amministrativa superiore ha recentemente chiarito che "***In caso di tardivo adempimento da parte della pubblica amministrazione dell'obbligo di assunzione del candidato vincitore di un***

concorso, è dovuto a quest'ultimo il risarcimento del danno patrimoniale da ritardata assunzione, da liquidarsi in misura corrispondente alle retribuzioni spettanti per il periodo di mancato svolgimento dell'attività lavorativa, detratto l'aliunde receptum" (Cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 14/02/2022 , n. 1058). Pertanto, si Voglia anche in Questa sede procedere nel senso prospettato dalla pronuncia e quindi ristorare i ricorrenti dei danni subiti e subendi per perdita di chances/mancato guadagno.

Senza considerare, poi, che i ricorrenti, benché portatori di provvedimento favorevole, sono stati costretti ad azionare un nuovo giudizio per impugnare gli Atti di scorrimento e scelta sedi che si sovrappongono ad un decisum rimasto inattuato dalla P.a., e ciò ha comportato per gli stessi un danno diretto patrimoniale, dovendo sostenere ulteriori costi e spese, oltre che lo stress derivante dall'incertezza di un ennesimo giudizio e in generale per il poco chiaro comportamento amministrativo.

SUL PERICULUM

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che gli odierni appellanti subirebbero qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti della sentenza oggi appellata.

Si rileva, al riguardo, come la sentenza oggi appellata (per uno scherzo del destino) sia stata pronunciata subito dopo che le amministrazioni avevano, finalmente, provveduto – in esecuzione della sentenza parziale n. 3523/22 – a rettificare agli odierni appellanti i rispettivi punteggi e a comunicare loro che, a breve, sarebbero stati assegnarti alle sedi spettanti.

Ovviamente, per effetto della sentenza oggi appellata, le amministrazioni resistenti hanno ritirato i suddetti provvedimenti di rettifica e hanno riassegnato agli odierni appellanti i punteggi originariamente assegnati.

Dunque, la sentenza appellata ha - di fatto - impedito agli odierni appellanti di prendere finalmente servizio nelle sedi agli stessi spettanti.

Ciò ovviamente incide gravemente sulla sfera personale dei singoli appellanti, precludendo loro la possibilità di espletare la propria attività lavorativa e in particolare di espletarla nella sede (cui, come detto, hanno diritto sulla base del punteggio spettante) più prossima alla propria residenza, ai propri interessi, alla propria famiglia e

ai propri affetti.

Non appare, peraltro, superfluo rilevare che il concorso per cui è controversia è finalizzato all'instaurazione di un *"rapporto di lavoro a tempo determinato... mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno della durata di due anni e sette mesi"* (art. 13 comma 3 del bando).

Pertanto, nel caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, la sentenza di merito risulterebbe *inutiliter data* giacché (realisticamente) giungerebbe solo quando i rapporti di lavoro cui si riferisce il concorso per cui è controversia saranno ormai conclusi.

Donde l'evidente sussistenza del *periculum in mora*

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso in appello è notificato alle amministrazioni resistenti e a taluni dei controinteressati.

Si rileva al riguardo che, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del c.p.a.," *L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione"*

Pertanto, ove ritenuto necessario ai fini del decidere, vorrà Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.

Si chiede, peraltro, che l'integrazione per pubblici proclami venga disposta mediante pubblicazione dell'appello sui siti istituzionali delle Amministrazioni appellate o, in ogni caso, nelle forme ritenute più opportune, *ex* art. 41 c.p.a.

Per le suesposte ragioni

PIACCIA A CODESTO ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

In sede cautelare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'appellata sentenza del T.A.R. Lazio Roma sez. IV n. 8610/2022 del 24.06.22 e, conseguentemente, sospendere i provvedimenti impugnati in primo grado con il ricorso introduttivo del giudizio (come integrato dai successivi motivi aggiunti) ovvero adottare la misura cautelare provvisoria ritenuta più idonea.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica dell'appello per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare l'appellata sentenza del T.A.R. Lazio Roma sez. IV n. 8610/2022 del 24.06.22, accogliendo il ricorso introduttivo del giudizio (come integrato dai successivi motivi aggiunti).

Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio e salvezza di ogni diritto.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego, il contributo unificato è, pertanto, dovuto in misura dimezzata.

Con salvezza di ogni diritto e vittoria di spese.

Li

Avv. Girolamo Rubino

Girolamo Rubino

Firmato digitalmente da Girolamo Rubino
Data: 2022.07.27 12:09:37 +02'00'

Avv. Giuseppe Impiduglia